

Accordo di secondo livello del 27 giugno 2023

Il giorno 27 giugno 2023 in Firenze, V.le Matteotti n. 60, presso la sede legale di Sviluppo Toscana S.p.A. si sono incontrati:

Sviluppo Toscana S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Unico, Dott. Orazio Figura;

E

le rappresentanze sindacali:

FISAC CGIL, rappresentata da

Antonio Arru – Delegato aziendale

FIRST CISL, rappresentata da:

Serena Lombardi - Delegato aziendale

Congiuntamente definite le parti

PREMESSO CHE:

- a) Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito, anche solo "la Società") - partecipata al 100% dalla Regione Toscana – svolge attività di supporto alla Regione e agli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing" nel quadro delle politiche di programmazione regionale, con oggetto sociale indicato nell'art. 2 della L.R. 21 maggio 2008, n. 28, da ultimo modificata con L.R. 7 gennaio 2023, n. 1;
- b) con accordo di secondo livello del 23 ottobre 2019 le parti, anticipando i contenuti dell'armonizzazione contrattuale realizzata a seguito del passaggio di alcuni dipendenti da Fidi Toscana spa, hanno regolato alcuni aspetti del rapporto di lavoro valevoli per tutti i dipendenti;
- c) l'art. 1 del predetto accordo, rubricato "**Articolazione dell'orario di lavoro**" così stabilisce: "*il vigente CCNL Invitalia prevede un'articolazione dell'orario di lavoro compresa tra le 7.00 e le 22.00 con un intervallo minimo di 30 minuti, articolazione rispettosa del CCNL e delle previsioni del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti stabiliscono una modifica della flessibilità in entrata dall'attuale fascia 8.30-9.30 alla fascia 8.00-9.30. Il nuovo orario di lavoro è così definito:*
 - *dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:42 per i dipendenti cui si applica il CCNL Invitalia, dalle ore 08:00 alle 17:00, per i dipendenti cui si applica il CCNL ABI;*
 - *pausa pranzo: intervallo minimo di 30 minuti con uscita non anteriore alle ore 13:00 e rientro non successivo alle ore 14:30;*
 - *la flessibilità massima giornaliera da recuperare entro la medesima giornata di fruizione nel rispetto dell'orario minimo giornaliero pari a 7 ore e 12 minuti è la seguente:*
 - *flessibilità in ingresso fino alle ore 9:30;*
 - *durata massima dell'intervallo per la pausa pranzo: 90 minuti;*
 - *orario di uscita con utilizzo di entrambe le flessibilità: ore 18:12.*

Tale nuova articolazione dell'orario di lavoro, entra in vigore dal 1° novembre 2019".

Ciò premesso, le parti si danno reciprocamente atto che la formulazione della disposizione ha creato dubbi interpretativi e pertanto concordemente decidono di modificarla come segue.

Art. 1 – Modifica dell'art. 1 dell'accordo di secondo livello del 23 ottobre 2019

Ferme restando le altre previsioni dell'accordo, l'art. 1 del contratto collettivo di secondo livello del 23 ottobre 2019 è sostituito dal seguente:

a) “Art. 1 - “Articolazione dell'orario di lavoro”

La durata dell'orario di lavoro - stabilita da CCNL – è di 36 ore settimanali, distribuite in 7,12 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. Il suddetto orario è da intendersi di effettivo lavoro.

L'orario minimo giornaliero è pari a 7 ore e 12 minuti ed è stabilito come segue:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.42;
- pausa pranzo minima di 30 minuti con uscita non anteriore alle ore 13.00 e rientro non successivo alle ore 14.30.

È prevista, in senso migliorativo rispetto alla disciplina del CCNL (art. 62 e art. 63), una flessibilità giornaliera, così articolata:

- a) flessibilità fino a 90 minuti con ingresso sino alle ore 09.30;
- b) flessibilità in pausa pranzo con durata massima dell'intervallo di 90 minuti.

Nell'ipotesi di utilizzo della flessibilità di cui ad entrambe le lettere a) e b) nella misura massima e di recupero nella medesima giornata di fruizione, l'uscita sarà alle ore 18.12.

Nel limite massimo di 90 minuti giornalieri la flessibilità di cui sopra potrà essere, altresì, recuperata - a discrezione del lavoratore - nel corso del mese di fruizione. In questo caso il lavoratore, con almeno 1 ora di anticipo rispetto all'uscita, salvo emergenze, dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda.

I recuperi mensili della flessibilità, salvo diversi accordi con i rispettivi Responsabili di U.O., non potranno avere durata inferiore a 30 minuti e non potranno essere superiori a 90 minuti al giorno da recuperare entro l'orario indicato dal ccnl.

Tale nuova articolazione dell'orario di lavoro, entra in vigore dal 01/07/2023 ed efficace dal 15/07/2023.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Sviluppo Toscana S.p.A.

[Redacted] L'Amministratore Unico

Per FISAC CGIL,

[Redacted] Delegato aziendale

Per FIRST CISL,

[Redacted] Delegato aziendale